COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIZ**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):

Modifica transitoria dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente il corso di formazione dirigenziale (792);

RAUTI: Nuove norme per l'inquadramento di funzionari di Stato nella qualifica di primo dirigente (260);

GARGANO: Modifiche all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (478);

COSTAMAGNA: Adeguamento della tabella I, quadro E, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (624);

PAG.

CORTI: Integrazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (654);

FEDERICO ed altri: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di dirigente superiore (751);

COSTAMAGNA e ZOPPI: Norme integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la determinazione del livello delle funzioni dei dirigenti generali dei ministeri (1093);

GRIPPO e LEONE: Proroga al 31 dicembre 1985 della norma di cui all'articolo 62, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (2144) 408

PRESIDENTE 408, 416

PAG.

BOZZI 413
CANULLO 413
CIANNAMEA, *Relatore* 409, 415
GALLONI 414
GREGGI 414
MELLINI 412
QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica* 416
VERNOLA 413

Proposta di legge (Rinvio della discussione):

LABRIOLA ed altri: Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica (2060) 418

PRESIDENTE 418

La seduta comincia alle 9,30.

BERTANI FOGLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica transitoria dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente il corso di formazione dirigenziale (792); e delle proposte di legge Rauti: Nuove norme per l'inquadramento di funzionari di Stato nella qualifica di primo dirigente (260); Gargano: Modifiche all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (478); Costamagna: Adeguamento della tabella I, quadro E, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (624); Corti: Integrazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato (654); Federico ed altri: Norme transitorie per il conferimento della qualifica di dirigente superiore (751); Costamagna e Zoppi: Norme integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la determinazione del livello delle funzioni dei dirigenti generali dei ministeri (1093); Grippo e Leone: Proroga al 31 dicembre 1985 della norma di cui all'articolo 62, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (2144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Modifica transitoria dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente il corso di formazione dirigenziale », e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Rauti: « Nuove norme per l'inquadramento di funzionari di Stato nella qualifica di primo dirigente »; Gargano: « Modifiche all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo »; Costamagna: « Adeguamento della tabella I, quadro E, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato »; Corti: « Integrazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato »; Federico, Lamorte, Bernardi Guido, Pezzati e Carelli: « Norme transitorie per il conferimento della qualifica di dirigente superiore »; Costamagna e Zoppi: « Norma integrativa del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per la

determinazione del livello delle funzioni dei direttori generali dei ministeri »; Grippo e Leone: « Proroga al 31 dicembre 1985 della norma di cui all'articolo 62, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ».

L'onorevole Ciannamea ha facoltà di svolgere la relazione.

CIANNAMEA, *Relatore*. Non credo di dover aggiungere molto a quanto già detto in sede di esame dei provvedimenti all'ordine del giorno in sede referente nella seduta del 21 gennaio 1981, in cui la nostra Commissione ha approvato un nuovo testo del disegno di legge n. 792.

Sottolineo di nuovo la necessità di approvare con sollecitudine il provvedimento, indispensabile per colmare le vacanze che, fin dal 1978, si registrano nelle qualifiche dirigenziali. Ricordo che, appunto nel 1978, era stato bandito il primo corso di formazione dirigenziale, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che prevedeva l'accesso alla dirigenza mediante appositi corsi di formazione della durata di 14 mesi. Senonché, prima dell'inizio di tale corso, era stata segnalata da molti ministeri l'impossibilità di svolgerlo, in primo luogo per il numero rilevante dei funzionari ammessi a frequentare il corso, e inoltre perché la lunghezza eccessiva dello stesso avrebbe creato gravi disagi per la funzionalità dei singoli servizi. Il Governo aveva, pertanto, sentito l'esigenza di presentare un disegno di legge che riduceva la durata dei corsi ad un mese, e prevedeva che il loro svolgimento fosse affidato essenzialmente ai singoli ministeri, invece che alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. In questo modo si sarebbero potuti coprire i posti ancora vacanti, anche se una parte era già stata coperta in virtù dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, con la riserva a favore dei funzionari inseriti nel ruolo ad esaurimento.

Già avevo rilevato in sede referente che nel frattempo si erano venute a determinare situazioni sperequative tra i dipendenti dei vari ministeri e molte volte, anche all'interno di singoli ministeri, come è avvenuto al Ministero dell'interno in cui sono state previste particolari normative per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco (i posti di primo dirigente possono essere dati con scrutinio per merito comparativo). Ciò è avvenuto anche nell'Azienda delle ferrovie, nel Ministero della sanità, per alcuni settori, e in altri ministeri.

La normativa in esame, in sostanza, tende a colmare la deficienza di posti delle qualifiche dirigenziali nei rimanenti ministeri e, nell'ambito di uno stesso ministero, per i settori non regolamentati da altre leggi. Bisogna anche sottolineare l'inadempienza da parte del Governo per quanto concerne il provvedimento sulla riforma della dirigenza, la cui attuazione era prevista entro il 30 giugno 1980. Vi è inadempienza da parte del Governo anche per quanto riguarda il trattamento economico dei dirigenti. La necessità di una revisione in proposito era stata sottolineata dalla Commissione anche in occasione dell'esame di provvedimenti di carattere particolare per altre categorie, e in occasione della determinazione di incentivi anche per la categoria dei dirigenti di alcuni ministeri. Sappiamo che gli appartenenti alla qualifica dirigenziale godono soltanto di un 40 per cento di aumento rispetto alla retribuzione di cui usufruiscono, anche se qualche ministero ha interpretato questa norma in modo abnorme concedendo un ulteriore 40 per cento.

Occorre, indubbiamente, arrivare alla riforma dell'ordinamento della dirigenza secondo criteri moderni e soprattutto di efficienza. Si tratta di un problema serio e di difficile attuazione, ma è necessario che si arrivi a porre un punto fermo anche su tale questione, che viene sollecitata dagli stessi appartenenti alla qualifica dirigenziale e la cui definizione va nell'interesse della pubblica amministrazione in generale.

Il provvedimento in esame potrebbe avere un carattere transitorio, per colmare la carenza di posti. Come si ricorderà, nel corso dell'esame del disegno di legge in sede referente è stata proposta la validità per un anno della normativa. Ho pertanto predisposto un nuovo testo dell'articolo 1, che rappresenta questa fase contingente di applicazione della legge. Vorrei però sottoporre ai membri della Commissione l'opportunità di prolungare nel tempo questa normativa. Nell'arco di un anno si potrà svolgere, in sostanza, soltanto un corso dirigenziale, per cui – come giustamente ha proposto l'onorevole Bozzi – sarebbe opportuno mantenere questa normativa transitoria sino al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento generale sulla dirigenza, provvedimento che è ormai prossimo ad essere presentato al Consiglio dei ministri e quindi al Parlamento.

Vi è un altro problema da non sottovalutare, in ordine al quale mi riprometto di presentare un emendamento d'accordo con i rappresentanti di altri gruppi. Mi riferisco alla posizione dei funzionari inclusi nei ruoli ad esaurimento, cioè di quei funzionari che dal 1975 in poi non hanno potuto ottenere la qualifica di primo dirigente per mancanza di posti nelle singole amministrazioni e di quelli che sono stati immessi nei ruoli ad esaurimento in seguito all'entrata in vigore della legge n. 312. Ritengo che a questo personale debba essere data una possibilità di sfogo di carriera, per cui questo problema deve essere esaminato con particolare attenzione. Proporremo quindi di prorogare per cinque anni la validità della norma di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Concludendo, preannunzio la presentazione dei seguenti emendamenti che costituiscono una riscrittura del testo elaborato in sede referente:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

Per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il corso di formazione di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972, per la nomina a primo dirigente, sarà regolato dalle norme di cui agli articoli seguenti.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

Il corso di formazione dirigenziale, cui attendono i singoli ministeri interessati sotto la supervisione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione con approfondimento della cultura giuridica amministrativa ed economica o tecnico-scientifica indispensabile per l'esercizio della funzione dirigenziale.

Il corso ha la durata di tre mesi.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione nella qualifica di primo dirigente, aumentati del cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio, cui sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione, che indice il corso, inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali settima ed ottava che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata come previsto nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il concorso per titoli viene bandito entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro competente da pubblicare nel bollettino ufficiale del personale. Il bando indica i termini di presentazione delle domande di ammissione, il numero di posti da conferire, la data di inizio e la sede del corso.

Al concorso per titoli saranno ammessi seguendo l'ordine del ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

nel limite di quattro volte i posti da conferire gli impiegati di cui al terzo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo;

nel limite di due volte i posti da conferire gli impiegati di cui al terzo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a distinto.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli di cui alla lettera *d*) del successivo settimo comma allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

I capi del personale inviano alla Commissione esaminatrice del concorso, entro quindici giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabilite come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio precedente: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: punti 20;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 14;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni: punti 6.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione giudicatrice del concorso è costituita con decreto del Ministro competente ed è composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due dirigenti generali e da un dirigente superiore. Funge da segretario un impiegato della settima qualifica funzionale.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza della funzione.

Aggiungere, dopo l'articolo 2, il seguente:

ART. 2-*bis*.

Su proposta delle singole amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approva i programmi di ciascun corso di formazione e l'elenco dei docenti, fra i quali almeno un terzo devono essere prescelti fra quelli della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al termine del corso, i partecipanti sostengono un esame costituito da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Il procedimento per lo svolgimento dell'esame è regolato dalle norme vigenti per i concorsi di accesso alle carriere dei dipendenti dello Stato.

La commissione giudicatrice per ciascun corso è costituita con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri ed è formata da due docenti appartenenti ai ruoli della amministrazione interessata, designati dal Ministro competente, da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione designati dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi.

L'esito delle prove scritte è considerato favorevole per l'ammissione al colloquio quando la votazione non sia, per ciascuna di esse, inferiore a ventiquattro trentesimi.

Per il superamento del colloquio è richiesto il punteggio di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva valida per la graduatoria ai fini della promozione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio ha la preferenza l'impiegato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, l'impiegato che precede nel ruolo di anzianità.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

Più amministrazioni possono concordare fra loro la istituzione di un unico corso per i propri dipendenti.

In ogni caso si dovrà procedere all'accorpamento di più corsi di formazione per carriere omogenee, qualora il numero dei funzionari da ammettere al corso sia inferiore a dieci. L'accorpamento è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il corso può essere integralmente organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

I corsi iniziati e non ultimati entro il termine di cui all'articolo 1 della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme di cui agli articoli precedenti.

Aggiungere, dopo l'articolo 4, il seguente:

ART. 4-*bis*.

I posti che si renderanno successivamente disponibili nella qualifica dirigenziale dei singoli ruoli dirigenziali fino al 31 dicembre 1985 saranno conferiti nella misura del 50 per cento agli impiegati direttivi inquadrati al 30 dicembre 1980 nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate, a cominciare da quella di ispettore generale od equiparate.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente comma nella qualifica di primo dirigente conservano l'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale.

Sostituire il titolo con il seguente:

« Norme transitorie per lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MELLINI. Non ho la pretesa di affrontare tutti i problemi che pone questo provvedimento, anche perché non ho avuto modo di approfondirne tutti gli aspetti, ma vorrei rilevare che dal corso di 14 mesi, originariamente previsto e rimasto inattuato per l'impossibilità di distrarre i funzionari dalle loro mansioni per un periodo così lungo, si è passati ad un corso di tre mesi. Vorrei ricordare che nella storia dell'esercito italiano sono stati attuati corsi accelerati per la nomina, di

volta in volta, a tenente, a capitano, e che questi corsi sono stati poi definiti « scellerati ». Ora, può darsi benissimo che per formare un dirigente sia sufficiente un corso di tre mesi, ma non capisco perché due anni fa ne occorreva uno di 14 mesi. È vero che oggi vi è la teoria per cui i bambini, vedendo la televisione, imparano presto, ma non so se la stessa teoria sia valida anche per i funzionari dello Stato. Se non si vuole perdere tempo con i corsi, si faccia una selezione per titoli ed esami. Penso infatti che un corso di tre mesi rappresenti solo una perdita di tempo per tutti e probabilmente rappresenti un alibi per scelte che non si sa bene su che cosa saranno fondate.

CANULLO. Concordo con le considerazioni esposte dall'onorevole Ciannamea ed anche sul preannunciato emendamento tendente a prorogare per cinque anni l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748.

Desidero sottolineare anche in questa circostanza la necessità – da noi più volte richiamata – di arrivare in tempi brevi all'approvazione del disegno di legge di riforma della dirigenza, che consentirà di risolvere anche questioni come quella posta dal collega Mellini. Attualmente, infatti, non abbiamo un quadro complessivo dei sistemi di accesso alla dirigenza, per cui ci troviamo di fronte a provvedimenti-tampone che creano a loro volta nuove sperequazioni e difficoltà.

Il ministro Darida ha manifestato il proposito di arrivare al più presto alla presentazione del disegno di legge di riforma della dirigenza. Ci auguriamo che ciò avvenga, in modo che in quella sede si possa risolvere un problema che è ormai annoso.

BOZZI. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una disposizione di passaggio nella legislazione italiana che, soprattutto in materia di pubblico impiego, è sempre di transizione e non arriva mai a scelte sostanziali. Dobbiamo lamentare il fatto che questa materia della dirigenza, introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748, che dettava molti criteri circa le funzioni dirigenziali, in pratica non è stata attuata. Forse si trattava di norme astratte in quanto, prevedendo corsi di lunga durata, erano in contrasto con le esigenze della pubblica amministrazione; comunque, dal 1972 ad oggi si sarebbe potuto porre riparo a questo inconveniente.

Desidero sottolineare l'esigenza di una riforma della dirigenza, se vogliamo avere un'amministrazione efficiente e – uso un termine che non amo – di tipo manageriale. Poiché ci troviamo in una fase di transizione, dobbiamo tenere conto di diverse situazioni. Sono d'accordo con il collega Mellini sul fatto che un corso di tre mesi non risolverà il problema, anche perché non sappiamo quanti saranno effettivamente i giorni dedicati al corso stesso. Variamo il provvedimento in esame nella speranza che si possa arrivare presto ad una riforma completa e adeguata della dirigenza. Sono d'accordo sugli emendamenti proposti dal relatore, soprattutto per quanto riguarda i ruoli in soprannumero che hanno creato disparità tra amministrazione ed amministrazione ed anche all'interno di una stessa amministrazione. C'è inoltre l'esigenza che sia svolto un lavoro efficiente. Se il funzionario si trova in una situazione di disagio perché ritiene, ad esempio, di aver subìto delle discriminazioni, ciò non crea all'interno della pubblica amministrazione quel clima indispensabile per un lavoro ben fatto.

Poiché si tratta di un provvedimento di rattoppo, cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile.

VERNOLA. Vorrei rappresentare a lei, signor presidente, invitandola a valutare l'opportunità di segnalare il problema alla Presidenza della Camera – al limite anche per le opportune modifiche regolamentari – che la situazione di disordine, cui si è fatto riferimento, nel settore del pubblico impiego, deriva anche da uno strano criterio di distribuzione delle competenze alle varie Commissioni, che non è quello del riconoscimento di una competenza generale nella materia della I Com-

missione affari costituzionali. Ad esempio, dei provvedimenti sul personale delle ferrovie dello Stato si occupa la Commissione trasporti che ha delle linee di comportamento che si discostano da quelle cui si ispira, invece, la nostra Commissione. Ci troviamo costantemente di fronte a queste situazioni e ad una politica di rattoppo che non piace a nessuno.

Colgo pertanto l'occasione di questo dibattito per sottolineare l'esigenza di porre chiarezza su questa questione. Riterrei opportuno che ogni qualvolta si sia in presenza di norme riguardanti il pubblico impiego, anche se inserite in provvedimenti riguardanti tutt'altra materia, o si discuta a Commissioni congiunte (ma l'esperienza dimostra che non è una soluzione valida), o si proceda ad uno stralcio delle norme stesse che devono rimanere di competenza di questa Commissione. Non sarà posisbile, altrimenti, legiferare in maniera omogenea e unitaria nel settore del pubblico impiego.

GALLONI. Mi dichiaro innanzitutto d'accordo con il testo in esame, elaborato in sede referente. Credo che la soluzione adottata non sia solo giusta, in quanto pone rimedio ad una situazione contingente, ma anche estremamente interessante in via sperimentale. Nel lungo dibattito svoltosi in questa Commissione circa i modi e i criteri di selezione del personale sia a livello iniziale che a livello superiore, era stato sottolineato che la forma di selezione più idonea fosse quella che congiunge il corso al concorso di tipo tradizionale: cioè una selezione iniziale generica, con orientamento circa i bisogni e le esigenze della pubblica amministrazione nei singoli settori e poi una verifica finale. Non credo che sia determinante la durata dei corsi, quanto la qualità degli stessi. Un corso che duri 14 mesi, ma che non sia bene impostato, non serve a nulla. Si tratta di predisporre un corso che dia un orientamento preciso e specifico e valorizzi le attitudini e la formazione individuale dei partecipanti allo stesso. Solo in questo modo si possono conseguire utili risultati.

Credo pertanto che la soluzione di un corso della durata di tre mesi, che mi auguro venga attuato nel modo più razionale possibile, possa costituire un esperimento estremamente interessante: esperimento che sarebbe opportuno che la nostra Commissione seguisse, con forme di ispezione. Infatti, se i risultati fossero positivi, potrebbe costituire un modello da utilizzare in altre circostanze ed occasioni.

GREGGI. Condivido le osservazioni dei colleghi Mellini e Bozzi circa il fatto che ci troviamo oggi a dover porre rimedio ad una situazione che si trascina ormai da 10 anni. Concordo anche con l'onorevole Galloni circa il carattere sperimentale del corso della durata di tre mesi che adottiamo con questo provvedimento. Ma ritengo vi sia una sostanziale differenza tra un corso, sempre previsto come somma di corso e concorso, di quattordici mesi, e il corso che il Governo aveva previsto della durata di un mese e che noi abbiamo prolungato a tre mesi. Si tratta, pur rimanendo formalmente il sistema di corso più concorso, di cose estremamente diverse. Accetterei quindi il concetto di soluzione sperimentale, ma non quello di modello, da darsi al testo in oggetto. Mi sembra che non possiamo passare da un criterio che prevedeva un corso di quattordici mesi, a quello che prevede un corso di un mese (da noi portato a tre), come alternativa già valida. A mio parere dipenderà dallo svolgimento dei corsi decidere se questa durata può essere sufficiente, o se sia meglio tornare a corsi di lunga durata.

Ci troviamo chiaramente, oggi, nella necessità di rattoppare una situazione precaria e la soluzione adottata è obbligatoria; ma non deve avere un carattere definitivo o di modello.

Adottiamo pure questa soluzione transitoria, ma non pensiamo assolutamente che costituisca un modello, data la radicale differenza tra il corso previsto nel decreto n. 748 del 1972 e quello che ci accingiamo ad approvare. Ci auguriamo che, in sede di disegno di legge organico sulla dirigenza, si possa adottare un metodo capace

di qualificare professionalmente e selezionare i vari aspiranti.

Vorrei fare un'osservazione per quanto riguarda l'ottavo comma dell'articolo 2. Non si capisce, considerando anche la brevità del corso, perché ai fini della graduatoria le due prove scritte vengano valutate come un'unica prova. Anche ai fini di una garanzia per i partecipanti, ritengo che sarebbe opportuno prevedere una valutazione autonoma delle singole prove scritte, cui si aggiunge la valutazione della prova orale.

Preannuncio la presentazione dei seguenti emendamenti, a firma del collega Pazzaglia e mia, che risultano tra loro subordinati:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La qualifica a primo dirigente viene conferita anche in soprannumero al personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Alla qualifica di primo dirigente gli altri accedono mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione che, inquadrati nella 7ª e 8ª qualifica funzionale, abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere od equiparata ».

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Il 50 per cento dei posti che si rendono disponibili nella qualifica di primo dirigente è conferito, fino all'esaurimento dei ruoli e secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ad esaurimento o equiparate.

L'ulteriore 50 per cento, per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà conferito ai funzionari che supereranno il corso di formazione di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, per la nomina a primo dirigente, che sarà regolato dalle norme di cui agli articoli seguenti ».

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Nei confronti degli impiegati delle qualifiche ad esaurimento vincitori o idonei dei corsi o esami previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e degli articoli 164 e 196 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, la qualifica di primo dirigente è conferita anche in soprannumero.

Dopo il conferimento della qualifica di cui al precedente comma, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente sono attribuiti mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali, al quale sono ammessi gli impiegati delle corrispondenti carriere direttive della stessa amministrazione che, inquadrati nella 7ª e 8ª qualifica funzionale, abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere od equiparata ».

Preannuncio, altresì, la presentazione dei seguenti miei emendamenti:

All'articolo 2, secondo comma, aggiungere le parole: « con almeno trenta giorni di lezioni e di studio »;

All'articolo 2, ottavo comma, sopprimere le parole: « dalla somma ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CIANNAMEA, *Relatore*. In primo luogo vorrei far rilevare al collega Mellini, che ha fatto osservazioni in ordine alla durata del corso, che il sistema attuale del merito comparato, adottato anche in altre amministrazioni, non ha dato in passato buoni risultati in quanto ha determi-

nato situazioni di sperequazione nei confronti degli stessi funzionari, per ragioni che sono note e che non sto a ripetere. Un corso di formazione, sia pure ridotto ad un periodo di tre mesi, dà maggiori garanzie ai partecipanti di uguaglianza di trattamento rispetto al sistema del metodo comparato. D'altra parte, come hanno detto altri colleghi, bisogna anche vedere come questo corso verrà organizzato, come verrà espletato e come si arriverà alla sua conclusione. Si tratta di una modifica quasi sperimentale, poiché occorre coprire i vuoti che si sono determinati dal 1978 in poi, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina organica sulla dirigenza, che tutti auspichiamo venga presto approvata. Occorre approvare il provvedimento in esame per dare una certa tranquillità a coloro i quali aspirano ad essere inquadrati con la qualifica dirigenziale e per consentire alle diverse amministrazioni di coprire con una certa sollecitudine i posti vacanti.

QUATTRONE, *Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica.* Vorrei rispondere in primo luogo in ordine alla questione, da tutti sollevata e fatta oggetto di attento esame da parte del Governo, riguardante appunto la riforma generale della dirigenza. Il ministro Darida avrà certo informato la Commissione circa lo stato dei lavori di questo progetto di riforma, che possiamo considerare assai avanzato. Proprio in questa luce abbiamo sollecitato un rapido *iter* del provvedimento in esame, che vediamo solo come un momento transitorio che non sarà estremamente lungo. Siamo d'accordo sulla proposta di prevedere come termine l'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza; però mi sia consentito rilevare come la riserva dei posti fino al 1985 forse si muove nel segno opposto, in quanto rischia di pregiudicare i tempi di approvazione della legge sulla dirigenza.

Quanto agli indirizzi della legge di riforma della dirigenza, si ritiene che lo sbarramento dell'esame al termine del corso di formazione sia abbastanza coerente con le indicazioni che sono state date dal Parlamento circa le nuove forme di reclutamento della dirigenza, cui è necessario assegnare compiti ben precisi e determinati. Da questo punto di vista il contenuto del corso di formazione per ora non può che essere quello previsto, cioè abbastanza generico e basato sulle funzioni che oggi sono previste per i dirigenti, e quindi su alcuni tipi di insegnamento collegati alla realtà attuale.

L'onorevole Greggi si è soffermato sul doppio valore da assegnare alle prove scritte rispetto alla prova orale. Vorrei ricordare che quest'ultima si articola su diverse materie, per cui, seguendo il criterio della duplice valutazione delle prove scritte, dovremmo anche valutare la prova orale distinguendo le singole materie. È invece opportuno valutare in una visione complessiva prova scritta e prova orale.

Nel rinnovare l'auspicio di un rapido *iter* del progetto di riforma della dirigenza, il Governo raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che son pervenuti alla presidenza i seguenti emendamenti, a firma dell'onorevole Costamagna:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Fino all'emanazione della legge sui Ministeri prevista dall'articolo 95 della Costituzione e della conseguente disciplina sui ruoli e sullo stato giuridico dei dirigenti dello Stato, al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti ».

Sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con il seguente:

« I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli dirigenziali sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati direttivi delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equipa-

rate, a cominciare dalla qualifica più elevata ».

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

« Gli ispettori generali che figurano nei ruoli ad esaurimento al 31 dicembre 1980 sono inquadrati, anche in soprannumero, alla qualifica di primo dirigente ».

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« L'articolo 133, primo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312 è sostituito dal seguente:

" La tabella degli stipendi del personale delle qualifiche dirigenziali di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è modificata come segue:

Livelli	QUALIFICHE	STIPENDI	
		dal 1° gennaio 1979 (compresa indennità di funzione)	dal 1° gennaio 1980
A	Ambasciatore	19.614.000	30.360.000
B	Prefetto di prima classe e equiparata	17.556.000	27.060.000
C	Dirigente generale . . .	14.280.000	22.000.000
D	Dirigente superiore . .	11.060.000	17.160.000
E	Primo dirigente (dopo 2 anni)	8.177.400	12.760.000
E	Primo dirigente	7.280.000	

I trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e superiori sono rideterminati in proporzione diretta a quelli indicati nella presente tabella.

L'indennità di funzione è assorbita nelle nuove misure stipendiali " ».

Aggiungere, all'articolo 3, il seguente comma:

« L'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312 è sostituito dal seguente:

" La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita, anche in soprannumero, agli impiegati delle carriere direttive che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o che, alla medesima data, avessero maturato una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni nella qualifica di direttore di sezione, o equiparata " ».

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ».

Dovremmo passare ora all'esame degli articoli. Tuttavia, in considerazione dei numerosi emendamenti pervenuti e della delicatezza della materia, nonché dello scarso tempo lasciato a disposizione della Commissione dai lavori dell'Assemblea, propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica (2060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Labriola ed altri: « Norme interpretative ed integrative della legge 31 luglio 1974, n. 364, concernente il riconoscimento della Consulta quale legislatura della Repubblica ».

Poiché non è ancora pervenuto il parere vincolante della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO